



COMUNE DI GAGLIOLE PROVINCIA

DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I.

00268590437

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 01-03-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2023 E TRIENNALE 2023-2025 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di marzo alle ore 12:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita in videoconferenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	P
FALZETTI MATTEO	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO Stefania Bolli

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

Dato atto che l'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che:

- l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio;
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia

quelle programmate nella medesima annualità;

Considerato che in materia di resti assunzionali di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art.4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato l'art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- b) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024";

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, ed il corrente bilancio di previsione assicura il rispetto degli obiettivi (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- non si rilevano situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 240.991,00 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l'anno 2022 è stata di € 138.942,31 e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2023-2025 tale

dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l'adozione del suddetto programma;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di approvare i fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, con il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Gagliole, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomie locali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la determinazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 adottata con delibera di Giunta Municipale nr. 2 del 13.01.2022;

Visto altresì l'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020, che prevede la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso i Comuni ricompresi nel cratere del sisma del 2016;

Considerato che la programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Per le motivazioni riportate in premessa;

PROPONE

1) di approvare la programmazione annuale per il 2023 e triennale per il triennio 2023-2025 del fabbisogno del personale, composta da nr. 14 unità da articolare nel seguente modo:

- n. 6 unità a tempo indeterminato e pieno già coperte (2 cat. B, 3 cat. C, 1 cat. D);
- n. 4 unità a tempo indeterminato pieno (cat C) vacanti – attualmente coperte a

tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016;

- n. 2 unità a tempo indeterminato pieno (cat. D) vacanti – attualmente coperte a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016;

- n. 1 unità a tempo indeterminato part time 50% (cat. D) già coperta;

- n. 1 unità a tempo indeterminato (cat. D) vacante – da assegnare all'area contabile o tecnica, a seconda delle esigenze che saranno ravvisate per il funzionamento degli uffici, e da coprire a scavalco oppure con la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016.

- 2) di approvare, pertanto, la dotazione organica dell'Ente, come da allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di richiamare la delibera di Giunta Municipale nr. 62 del 30.10.2020 e di provvedere, secondo quanto previsto dall'art. 57 D.L. 104/2020, alla copertura delle unità sopra approvate ed attualmente vacanti tramite l'assunzione a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016, qualora vengano raggiunti i requisiti previsti per la stabilizzazione, fino alla copertura totale della dotazione organica approvata e comunque rispettando l'elenco delle unità trasmesso da questo Ente al dipartimento della Funzione Pubblica;
- 4) di dare atto che per le stabilizzazioni previste dall'art. 57 D.L. 104/2020 non sussiste il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013;
- 5) di dare atto che le succitate stabilizzazioni non risultano vincolanti per l'Ente, e che si darà seguito alle stesse solo previa approvazione di apposito Decreto ministeriale;
- 6) di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
- 7) di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- 8) di autorizzare per il triennio 2023-2025 le eventuali assunzioni e integrazioni orarie a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 9) di approvare il piano assunzionale per il triennio 2023-2025, come sopra dettagliato, ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 10) di dare atto che alla data odierna non si prevedono ulteriori assunzioni e/o integrazioni orarie, se non quelle sopra esposte;
- 11) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di

provvedere in merito.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 01-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANDRO BOTTICELLI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 01-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SANDRO BOTTICELLI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
(*SANDRO BOTTICELLI*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Stefania Bolli*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dei servizi certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.mc.it) dal 14-03-2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Botticelli Sandro*)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della sua adozione, perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania Bolli
